



Città di Pachino

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CON FUNZIONI CONSULTIVE – PROPOSITIVE E DI APPROFONDIMENTO

Approvato con delibera di C.C. n.8/1994

Modificato:

con delibera di C.C. n.17/1995

con delibera del C.C. n.13/1998

con delibera del C.C. n.70 del 15/06/1998

con delibera del C.C. n. 29 del 15/06/2010

con delibera del C.C. n.16 del 05/04/2022

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CON FUNZIONI CONSULTIVE PROPOSITIVE E DI APPROFONDIMENTO.

Art. 1 - Composizione

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale — ai sensi dell'art. 36 dello Statuto — le Commissioni Consiliari permanenti con funzioni consultive, propositive e di approfondimento per l'esame istruttorio preliminare e per il parere sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni Consiliari sono in numero di quattro e precisamente:
 - 1^ Commissione: Affari generali – Personale e Contenzioso - Programmazione economica - Bilancio - Finanze - Tributi - Patrimonio - Economato
 - 2^ Commissione: Lavori Pubblici - Manutenzione Stradale – Servizi Cimiteriali - Urbanistica - Edilizia scolastica - Verde pubblico
 - 3^ Commissione: Pubblica Istruzione - Servizi e solidarietà sociali – Lavoro – Emigrazione - Sport, Turismo e Spettacolo – Servizi Demografici– Agenda digitale;
 - 4^ Commissione: Polizia Urbana - Mercati – Annona - Viabilità e Trasporti – Igiene e sanità – Ecologia – Nettezza Urbana – Agricoltura;

Art. 2 - Competenze delle Commissioni

1. Alle singole Commissioni sono attribuite le competenze secondo le materie a fianco di ciascuna segnate, purché di competenza consiliare:

1^ Commissione:

Contenzioso - organizzazione generale degli uffici e servizi comunali - personale comunale - regolamenti comunali e delle istituzioni comunali - assunzione diretta dei pubblici servizi appalti dei pubblici servizi - costituzione consorzi e gestione - variazione circoscrizione territoriale - creazione istituzioni pubbliche comunali - elezioni a cariche di competenza - programmazione economica - bilancio e conto consuntivo - revisori dei conti - storno di fondi di competenza - nuovi impegni di spesa - maggiori spese - obbligazioni - mutui - tesoreria - economato - inventari - magazzini e deposito attrezzi in genere - altre materie affini ed attinenti.

2^ Commissione:

Tutte le competenze consiliari sui lavori pubblici in genere – cimitero comunale - interventi manutentivi stradali se ed in quanto di competenza consiliare - piano regolatore generale e strumenti urbanistici comunali - regolamento edilizio - edilizia - demanio pubblico - lavori comunali in economia ed in appalto - cantieri comunali - appalto lavori statali, regionali e comunali - edilizia scolastica - biblioteca - edilizia

convenzionata, agevolata e sovvenzionata - verde pubblico in genere - parchi e giardini pubblici - altre materie affini ed attinenti.

3^ Commissione:

Problemi scolastici – problemi del lavoro e dell'emigrazione – musei - manifestazioni varie – sport – turismo - spettacolo – servizi demografici - rapporti con enti e società sportive - comprensori turistici e piani di rilancio del turismo – valorizzazione dell'ambiente – servizi e solidarietà sociali – digitalizzazione e servizi digitali - altre materie affini ed attinenti.

4^ Commissione:

Problemi igienico-sanitari relativi a tutti i settori comunali – problemi ecologici – nettezza urbana - servizi istituzionali della polizia urbana - problemi dell'agricoltura e della vitivinicoltura - commercio – viabilità e trasporti - circolazione stradale e relativa segnaletica - prezzi mercati - altre materie affini ed attinenti.

Art. 3 - Obbligatorietà dei pareri delle Commissioni Consiliari

1. Il parere delle Commissioni di cui all'art. 2 è obbligatorio e deve essere reso su tutte le materie di competenza consiliare definite nell'art. 32 della legge 8/6/90 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I pareri delle Commissioni devono essere resi entro e non oltre giorni dieci dalla ricezione della richiesta a firma del Presidente del Consiglio Comunale e, nei casi di urgenza, da esplicitare motivatamente nello stesso atto, entro cinque giorni dalla ricezione; nei casi di estrema assoluta urgenza, entro 48 ore. Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non venga reso per qualsiasi motivo — anche di diserzione nella seduta per mancanza del numero legale — entro ciascuno dei suddetti termini.

Art. 4 - Composizione delle Commissioni Consiliari

1. Per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni si osserva il criterio della rappresentanza proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale.
2. Ciascuna Commissione Consiliare si compone di un numero di componenti almeno pari al numero dei gruppi consiliari regolarmente riconosciuti.
3. È assicurata la presenza di tutti i gruppi consiliari regolarmente riconosciuti, in seno a ciascuna commissione, con almeno un componente regolarmente eletto.
4. Al fine di riprodurre, all'interno di ogni singola Commissione, il rapporto proporzionale tra i gruppi consiliari, ogni componente esprimerà nella Commissione tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al proprio gruppo (voto ponderato).
5. Ogni capogruppo consiliare, al fine di poter costituire le Commissioni Consiliari, dovrà designare, almeno tre giorni prima della data della relativa seduta consiliare, i rispettivi Consiglieri in seno a ciascuna Commissione Consiliare.

In caso di mancata designazione, da parte dei capigruppo consiliari, se il gruppo è composto da un solo Consigliere, questi viene inserito d'ufficio in tutte le Commissioni.

Nel caso in cui il gruppo è composto da più Consiglieri si procederà d'ufficio, partendo dalla 1^ Commissione, all'inserimento del consigliere più anziano d'età, sino al completamento delle Commissioni, seguendo l'ordine decrescente di anzianità.

6. Delle Commissioni Consiliari non fanno parte il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale.
7. Qualora, durante il mandato amministrativo, si dovesse verificare il passaggio di uno o più consiglieri da un gruppo all'altro, il capogruppo interessato provvederà a darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza per l'adozione degli atti necessari.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Ogni consigliere comunale, ad eccezione di chi riveste la carica di Assessore, di Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale, può far parte di più Commissioni Consiliari.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale ed il consigliere comunale che riveste la carica di Assessore non fanno parte di alcuna Commissione.
3. Alle riunioni delle Commissioni Consiliari possono partecipare, su richiesta delle stesse e senza diritto di voto esperti e consulenti; possono partecipare, altresì, alle predette riunioni, senza diritto di voto, il Sindaco e/o gli Assessori interessati alla materia, il Presidente e/o il Vicepresidente del Consiglio Comunale.

Art. 6 Elezione delle Commissioni Consiliari.

1. Le commissioni Consiliari sono costituite con unica deliberazione di Consiglio Comunale adottata a scrutinio segreto, previa designazione, da parte di ciascun capogruppo consiliare, dei rispettivi consiglieri in seno a ciascuna Commissione Consiliare. In caso di mancata designazione, si procederà d'ufficio seguendo i criteri stabiliti all'art. 4 c. 5 del presente regolamento.

Art. 7 - Durata in carica delle Commissioni Consiliari

1. Le commissioni consiliari durano in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale può procedere al rinnovo o alla modifica delle Commissioni medesime, ancor prima della scadenza del quinquennio o durante lo stesso, quando si verificano casi di dimissioni, decadenza per incompatibilità o accesso di nuovi componenti, affinché venga garantito il rispetto del criterio della proporzionalità. Il capogruppo interessato provvederà a darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza per l'adozione degli atti necessari.
3. I membri delle commissioni consiliari possono essere confermati nella carica.

Art. 8 - Funzionamento delle Commissioni Consiliari

1. L'attivazione delle commissioni consiliari, limitatamente alla prima riunione spetta al Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.
2. Nella prima seduta di insediamento, ciascuna commissione elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente, con maggioranza assoluta dei presenti.
3. La convocazione delle successive riunioni spetta al Presidente delle rispettive Commissioni Consiliari o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente. Per la validità delle deliberazioni dei pareri è richiesta la maggioranza dei presenti.

4. Il voto nelle sedute di Commissione prevede l'adozione del sistema di votazione con voto ponderato, nel rispetto del principio di proporzionalità. A ciascun componente delle Commissioni va assegnato un peso pari al numero di voti di cui dispone il gruppo consiliare di appartenenza, diviso per il numero dei componenti dello stesso in seno alla Commissione.
5. Per l'attivazione della riunione delle Commissioni Consiliari e per le loro successive convocazioni sia il Presidente del Consiglio Comunale che i Presidenti delle rispettive commissioni consiliari o, in casi di loro assenza o impedimento, i propri Vice Presidenti, si avvalgono delle strutture burocratiche esistenti nel Comune secondo quanto previsto nello Statuto. L'avviso di convocazione va notificato ai singoli Consiglieri facenti parte della Commissione almeno 24 ore prima della riunione.
6. A ciascuna Commissione è preposto - per assolvere alle funzioni di Segretario - un dipendente comunale della carriera di concetto q.f. VI, designato dal Segretario Generale del Comune al quale risponde di questa sua attività.

Art. 9 Espletamento dei lavori delle Commissioni Consiliari.

1. Le commissioni consiliari deliberano a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
2. La seduta è valida con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Dei lavori delle commissioni è redatto, a cura dell'impiegato comunale addetto, un sommario processo verbale per ogni singolo oggetto; detto verbale è sottoscritto dal Presidente, dal componente anziano presente e dal Segretario della Commissione e viene approvato nella successiva seduta.
4. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche e sono tenute in apposito locale della Sede Municipale.
5. A giudizio di ogni commissione i verbali deliberati possono essere resi pubblici - per estratto o riassunto mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune. In tal caso il Presidente del Consiglio Comunale si avvale delle strutture burocratiche esistenti nell'Ente.

Art. 10 Argomenti di competenza delle Commissioni Consiliari.

1. Gli argomenti da sottoporre al parere delle Commissioni Consiliari sono quelli di competenza del Consiglio Comunale secondo le leggi vigenti. Essi saranno sottoposti all'esame e parere delle commissioni consiliari secondo la competenza per materia loro demandata dall'articolo 2.
2. Di volta in volta possono essere sottoposti all'esame delle commissioni consiliari quegli argomenti ed iniziative per i quali si appalesi l'opportunità di uno studio preparatorio.
3. Gli argomenti sono trasmessi dal Presidente del Consiglio Comunale alle Commissioni Consiliari secondo le rispettive competenze. Qualora un argomento o più argomenti riguardino materie non espressamente contemplate nell'articolo 2 il Presidente ne deferisce l'esame a quelle Commissioni Consiliari che si occupano di materie analoghe o affini.
4. Qualora un argomento riguardi materia di competenza di più commissioni, esse - ad iniziativa del Presidente più anziano che la presiederà - si riuniranno in seduta congiunta,

decidendo come se fosse una sola Commissione.

5. Le Commissioni Consiliari - tramite il Sindaco – possono sottoporre al Consiglio Comunale proposte concrete - di propria iniziativa – su studi compiuti per tutte le materie indicate nel precedente articolo 2 al fine di poterle tradurre in proficui dibattiti ed in eventuali adeguati provvedimenti nell'interesse dell'Ente.
6. Le commissioni consiliari - per l'adempimento dei compiti loro demandati - possono richiedere verbalmente o per iscritto agli assessori comunali o al Sindaco informazioni, chiarimenti, notizie e documenti. Possono inoltre decidere di sentire - scegliendoli ed invitandoli di volta in volta - funzionari, tecnici ed esperti secondo la materia da trattare.

Art. 11 Dimissioni e decadenza.

1. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni Consiliari vanno presentate al Presidente del Consiglio che riferisce al Sindaco; per la relativa sostituzione provvede il Presidente del Consiglio mediante iscrizione all'ordine del giorno.
2. La mancata sostituzione del dimissionario non inficia l'organo consultivo nella sua attività, talché può continuare con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'organo stesso.
3. Per l'astensione valgono le prescrizioni dell'articolo 176 dell'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente.
4. Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza di ciascuna Commissione che - regolarmente convocata - non si sia riunita nella maggioranza dei suoi componenti per tre sedute consecutive.
Può dichiarare altresì la decadenza dell'intera Commissione che non abbia aderito alle richieste del parere d'obbligo da dare previsto dall'art. 3 e per i pareri nelle materie di cui all'art. 2.
5. Il Consiglio Comunale può dichiarare, inoltre, decaduto ciascun componente di ogni Commissione, che non sia intervenuto per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

Art. 12 – Gettoni di presenza

1. Ai componenti le Commissioni Consiliari spetta il gettone di presenza per le attività, quali organi consultivi formalmente istituiti e convocati: è dovuto il gettone solo se le Commissioni stesse abbiano luogo con la presenza del numero legale prestabilito e solo se siano state convocate nel rispetto delle formalità prescritte dalle presenti norme regolamentari.
2. Il gettone di presenza spetta nella stessa misura prevista per i consiglieri comunali.
3. I gettoni di presenza non sono cumulabili tra di loro per sedute delle diverse Commissioni eventualmente tenutesi nella medesima giornata e sono concessi per non più di una seduta al giorno.
4. Il numero complessivo mensile di sedute di Commissione Consiliare non potrà essere superiore a sette, con esclusione di quelle tenutesi in “sede referente”.
5. Il numero complessivo mensile di gettoni di presenza riconosciuti ai consiglieri comunali, componenti anche di più commissioni, non può essere complessivamente superiore a sette.

